

- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha svolto un'analisi dei potenziali costi e benefici connessi poiché ha concluso che sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, tenuto conto del fatto che le norme tecniche di regolamentazione interesserebbero direttamente solo le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato.
- (9) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 («accordi di cooperazione») definiscono chiaramente il loro ambito di applicazione. Esso comprende la cooperazione delle parti almeno sui seguenti aspetti:

- a) lo scambio di informazioni e la trasmissione di notifiche pertinenti per l'adempimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza;
- b) tutte le questioni che possono essere rilevanti per le operazioni, le attività o i servizi degli amministratori oggetto degli accordi di cooperazione in questione, compresa la fornitura all'ESMA di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari a cui tali amministratori sono soggetti nel paese terzo e qualsiasi modifica sostanziale di tali disposizioni legislative o regolamentari;
- c) tutte le azioni di regolamentazione o di vigilanza intraprese o le approvazioni concesse dall'autorità competente del paese terzo relativamente a qualsiasi amministratore che abbia dato il proprio assenso all'uso degli indici di riferimento nell'Unione, comprese le modifiche degli obblighi o dei requisiti ai quali è soggetto l'amministratore che possono avere un impatto sulla continua conformità dell'amministratore alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Articolo 2

Scambio di informazioni e notifiche

Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi:

- a) una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento;
- b) i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche;
- c) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto;
- d) una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro;
- e) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

